



ORDINANZA
N. 686 del 16-11-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID 19: DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DAL 16/11/2020 AL 31/01/2021. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 685 DEL 13/11/2020.

IL SINDACO

VISTI:

- La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il D.L. 9 marzo 2020 N. 14, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 del DPCM 8 marzo 2020;
- Il DPCM del 03/11/2020;
- Il decreto del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12/11/2020;

DATO ATTO che il Comune di Bovolone, dall'avvio dell'emergenza ha garantito le misure necessarie per lo svolgimento del commercio su area pubblica, riorganizzando temporaneamente il mercato e dettando le norme necessarie per il suo svolgimento in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12/11/2020 per lo svolgimento dei mercati prevede il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

VISTA la propria precedente ordinanza n. 685 del 13/11/2020, con la quale sono state adottate le disposizioni per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche;

DATO ATTO che successivamente all'emissione dell'ordinanza sono stati pubblicati chiarimenti da parte degli uffici regionali e pertanto è opportuno apportare le modifiche necessarie al provvedimento adottato per semplificare l'organizzazione del commercio su aree pubbliche, mantenendo i sistemi di sicurezza adottati;

DATO ATTO che nei chiarimenti pubblicati, la Regione del Veneto ha specificato che i mercati all'aperto non devono obbligatoriamente avere un unico accesso e un'unica uscita, l'importante è che gli avventori siano convogliati verso accessi e uscite controllati;

CONSIDERATO che il Comune di Bovolone, sulla base della nuova planimetria provvisoria, è adeguatamente perimetrato in quanto i banchi sono disposti su una doppia fila con un accesso ed una uscita, dove la circolazione dei pedoni/avventori può avvenire in senso antiorario, purchè sia impedito il passaggio degli avventori tra un banco e l'altro;

DATO ATTO che l'allegato 9 al DPCM del 03/11/2020 prevede le seguenti misure:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

CONSIDERATO che il Comune di Bovolone intende far proseguire lo svolgimento del mercato nel rispetto delle norme precauzionali e di tutela previste dall'Allegato 9 del DPCM del 03/11/2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 12/11/2020;

VISTA la convenzione rep. N. 17/2020 con la quale è stato affidato al Consorzio Agrituristico Mantovano Verdi Terre d'Acqua l'organizzazione del mercato contadino a partire dal 20/11/2020;

CONSIDERATO che il mercato contadino si svolgerà in Piazza Scipioni e dovrà seguire le stesse regole emergenziali previste per il mercato settimanale e che l'adozione delle stesse è in capo all'organizzatore dell'evento;

VISTI ALTRESÌ:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- L'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale;

ORDINA

- 1) La revoca della propria precedente ordinanza n. 685 del 13/11/2020;
- 2) il mercato settimanale del martedì a partire dal 17/11/2020 e fino al 31/01/2021 salvo ulteriori disposizioni restrittive potrà essere svolto con le modalità di seguito indicate:
 - L'accesso agli acquirenti sarà consentito esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le **ore 07:30 e le ore 13:30**;
 - L'area mercatale sarà individuata in una porzione di Piazzale A. Moro e delimitata con 3 varchi di accesso ed uscita sorvegliati in modo da evitare l'assembramento di persone come da unita planimetria;
 - L'area del mercato contadino è individuata in Piazza Scipioni, nella parte compresa tra il monumento ai Caduti/fontana e Via Umberto;
 - **Alle aree mercatali potrà accedere un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un solo minore di anni 14;**
 - Chiunque acceda all'area di mercato dovrà essere dotato dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa: mascherine o altro sistema di protezione per naso e bocca indossata correttamente, nonché di guanti monouso o idoneo disinfettante per le mani;
 - All'area di mercato sono ammessi solo ed esclusivamente i titolari di posteggio in concessione e gli spuntisti solo in caso di assenza dei titolari;
 - I titolari del posteggio provvederanno a rilevare la temperatura corporea propria e dei dipendenti annotandole su apposito foglio di registrazione giornaliera. Non potranno essere ammessi gli operatori con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°);
 - Il posizionamento dei banchi per Piazzale A. Moro avverrà nel seguente modo:
 - o Il posizionamento dei banchi del mercato avverrà su due file contrapposte, disposte come da allegata planimetria, con tre varchi di entrata e di uscita con separazione dei flussi in corrispondenza di ciascuna area di sosta;
 - o tra i banchi dovranno essere adottate misure rimovibili per evitare l'accesso del pubblico da ingressi diversi da quello autorizzato;
 - Il posizionamento dei banchi per Piazza Scipioni avverrà secondo il progetto presentato;

- Dovranno essere rispettate le norme di distanziamento sociale che prevedono la distanza minima di metri 1 tra le persone;
- Ogni commerciante dovrà curare la pulizia e l'igiene delle aree prossime al posteggio assegnato e con perfetto ripristino dell'area assegnata al termine delle attività mercatali, garantendo l'osservanza da parte dei cittadini sull'uso della mascherina ed il rispetto del distanziamento sociale in prossimità del banco di vendita;
- Messa a disposizione dei clienti di guanti "usa e getta" per l'acquisto dei prodotti e di sistemi per la disinfezione delle mani;
- L'avvicinamento ai banchi di vendita degli avventori dovrà essere regolamentato dai commercianti che garantiranno il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone che stanno facendo gli acquisti di almeno **due metri** prevedendo il servizio al massimo di tre persone per volta (in relazione alla dimensione del banco di vendita), favorendo i clienti che hanno preventivamente prenotato la spesa;
- **I titolari di posteggio riceveranno copia delle misure adottate a loro carico e sottoscrivendo per ricevuta e per presa visione saranno corresponsabili per il rispetto delle delle misure adottate;**
- Sono vietati gli assembramenti;
- I titolari dei posteggi sono responsabili di eventuali assembramenti che dovessero verificarsi in prossimità dei banchi di vendita;
- Qualunque situazione in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate e la Polizia Locale potrà disporre la sospensione anche temporanea del mercato qualora l'afflusso di persone crei situazioni di assembramento pericolose per la salute pubblica;

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
 - in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- 3) Conferma della attuale disposizione temporanea dei banchi di vendita in P.le A. Moro secondo l'unità planimetria;
 - 4) ulteriori commercianti ambulanti sono autorizzati ad eseguire la propria attività di vendita su posteggi isolati già autorizzati, previa perimetrazione dell'area con transenne o altro sistema ritenuto idoneo a garantire le disposizioni dei punti precedenti, uniformandosi alle altre disposizioni riportate;
 - 5) le presenti disposizioni restano in vigore fino all'adozione di un nuovo provvedimento o alla revoca delle limitazioni dovute all'emergenza "coronavirus";

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma di legge;

Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario a Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

La presente ordinanza viene

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bovolone;
- inviata alle associazioni di categoria;
- l'invio di copia a Consorzio Agrituristico Mantovano Verdi Terre d'Acqua;
- inviata al Comando di Polizia Locale ed al Comando Carabinieri Stazione di Bovolone;
- Alla Prefettura di Verona

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Sindaco

F.to Mirandola Emilietto

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)